

A

UTILIZZO PARZIALE DI PERSONALE
(Art. 14 C.C.N.L. 22.1.2004)
CONVENZIONE

L'anno duemiladodici, il giorno.....del mese di....., in Chieti, nella sede dell'Amministrazione Provinciale di Chieti, tra l'Amministrazione Provinciale di Chieti, C.F. 80000130692, rappresentata da e il Comune di Ortona, C.F., legalmente rappresentato da

PREMESSO CHE

L'Amministrazione Provinciale di Chieti, con delibera di G.C. n° ... del, esecutiva ai sensi di legge, ha espresso il proprio parere favorevole all'utilizzo a tempo parziale della dipendente Margherita Fellegara, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004, in relazione al quale, la predetta dipendente ha espresso il proprio consenso con nota del 13.10.2012. Le parti, tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINE

L'Amministrazione Provinciale di Chieti e il Comune di Ortona stipulano la presente convenzione allo scopo di disciplinare l'utilizzo a tempo parziale della dipendente provinciale Margherita Fellegara, al fine di soddisfare una migliore realizzazione dei servizi istituzionali di ciascun Ente, ottenendo, peraltro, un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione, che ha una validità di mesi 2, decorre dalla data del 1° 11.2012 e fino al 31.12.2012, come fissata dalla Provincia di Chieti in relazione a quanto richiesto dal Dirigente del Settore n. 8 della Provincia, al quale la Fellegara è assegnata.

Potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi Organi.

La cessazione della convenzione potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da un solo Ente con atto dell'Organo competente. In questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e, comunque, entro sei mesi dalla comunicazione all'altro Ente dell'atto di recesso.

ART. 3 - FIGURA PROFESSIONALE - TEMPO DI LAVORO

La figura professionale del dipendente dell'Amministrazione Provinciale che il Comune di Ortona utilizzerà è quella di Funzionario Tecnico - Cat. D3 - posizione economica D5-.

Le prestazioni lavorative della dipendente sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento dei servizi, sia presso l'Amministrazione Provinciale di Chieti, sia presso il Comune di Ortona, tenuto conto delle dimensioni degli apparati burocratici degli Enti e della complessità delle problematiche dei rispettivi servizi degli Enti stessi.

La dipendente effettuerà il 50% dell'orario di lavoro, pari a 18 ore settimanali, sia presso l'Amministrazione Provinciale di Chieti, sia presso il Comune di Ortona. Il calendario dei giorni è stabilito su accordo dei Dirigenti dei due Settori interessati dei due Enti; calendario che potrà essere variato per necessità di servizio, previo accordo tra i medesimi Dirigenti.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Il rapporto di lavoro del dipendente, ivi compresa la disciplina delle progressioni verticali e delle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'Ente di provenienza, ossia dalla Provincia di Chieti, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Ortona.

Lo stato giuridico - economico del dipendente, è tenuto dall'Amministrazione Provinciale di Chieti alla quale il Comune dovrà fare riferimento.

Il trattamento economico accessorio dell'arch. Fellegara, derivante dall'applicazione di istituti in essere, sia presso la Provincia che presso il Comune di Ortona, è ripartito al 50% tra i due Enti, nei limiti delle risorse rispettivamente all'uopo stanziato dalle due Amministrazioni.

Per quanto concerne, invece, gli istituti del trattamento accessorio applicati presso uno solo dei predetti Enti, ivi comprese le eventuali forme di incentivazione di cui all'art.14 - comma 3 - del CCNL del 22.01.2004, il trattamento stesso viene erogato esclusivamente e direttamente da parte dell'Ente medesimo.

Il compenso per lavoro straordinario, inoltre, viene erogato dall'Ente che, di volta in volta, autorizza la prestazione e presso la quale la stessa viene effettuata.

ART. 5 - RAPPORTI FINANZIARI

I rapporti finanziari tra Amministrazione Provinciale di Chieti e Comune di Ortona saranno ispirati ai principi della solidarietà e dell'equa ripartizione della spesa.

La spesa relativa al trattamento economico fondamentale, così come previsto dai vigenti contratti collettivi, graverà nella proporzione del 50% tra i due Enti.

L'Amministrazione Provinciale provvederà anche ad anticipare le competenze economiche derivanti dal trattamento economico fondamentale a carico del Comune..

La Provincia procederà al recupero, entro il mese di Gennaio 2013, delle spese concernenti il trattamento economico fondamentale a carico del Comune, di cui al precedente comma.

L'Amministrazione Provinciale, ai fini di quanto sopra ed a mezzo dell'organo competente, provvederà alla ripartizione delle spese sia in modo presuntivo che consuntivo.

Il trattamento economico accessorio, di cui al precedente art.4 - comma 3 - nella misura ivi indicata, è erogato direttamente e rispettivamente da parte di ciascuno dei due Enti.

Naturalmente il trattamento economico di cui al precedente art.4 - commi 4 e 5 - è a carico dell'Ente, di volta in volta interessato, e viene erogato direttamente dall'Ente stesso.

Le spese per missioni o trasferte effettuate saranno poste interamente a carico dell'Ente presso il quale o nell'interesse del quale risulteranno essere state eseguite, che le eroga direttamente.

ART. 6 - INCARICO DI RESPONSABILITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

E' fatta salva la possibilità che il Comune di Ortona conferisca, ai sensi dell'art.14 - comma 4 - CCNL 22.1.2004, all'arch. Fellegara l'incarico di Posizione Organizzativa presso il Comune stesso.

In tal caso il trattamento economico derivante dal predetto incarico è a totale carico del Comune utilizzatore, che procederà direttamente all'erogazione delle relative competenze economiche.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Al fine di garantire il buon funzionamento dei servizi e la puntuale esecuzione della presente convenzione, è prevista la possibilità di incontri tra la Provincia e il Comune di Ortona, da tenersi tra i rispettivi responsabili dei servizi interessati, a seguito di richiesta in tal senso avanzata da uno dei medesimi.

ART. 8 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Enti in quanto compatibili.
Letto, confermato e sottoscritto.

Chieti, li _____ 2012

PROVINCIA DI CHIETI
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

COMUNE DI ORTONA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE